

Linee Guida per l'iscrizione e la tenuta dell'Albo regionale delle Cooperative di Comunità di cui all'articolo 7 della L.R. del 3 marzo 2021, n. 1

Art. 1

FINALITA' E OGGETTO

1. La Regione riconosce e promuove il ruolo delle Cooperative di Comunità che abbiano come obiettivo la produzione di vantaggi a favore di una comunità territoriale definita, alla quale i soci promotori appartengono o che eleggono come propria, nell'ambito di iniziative a sostegno dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale volte a rafforzare il sistema produttivo integrato e a valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali e delle comunità locali.
2. Le presenti Linee Guida disciplinano le modalità di iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative di Comunità nonché la relativa gestione, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 3 marzo 2021, n. 1 "Disposizioni in materia di cooperative di comunità".
3. Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della Legge regionale n.1/2021, le Cooperative di Comunità, al fine di contrastare fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale e urbanistico, criticità ambientali, promuovono la partecipazione della popolazione residente, ovvero di coloro che operano con carattere di continuità nel territorio della comunità di riferimento, alla gestione dei beni o dei servizi collettivi, valorizzano le competenze della popolazione, le tradizioni culturali e le risorse territoriali, attraverso lo sviluppo di attività economiche sostenibili volte al mutuo scambio di beni e servizi, al recupero di beni ambientali e culturali, alla riqualificazione delle infrastrutture e del patrimonio immobiliare pubblico nonché alla creazione di nuova domanda di lavoro e di nuove opportunità di reddito;
4. Ai fini del presente atto, ed in assenza di norme statali che le riconoscano, si definiscono cooperative di comunità le società cooperative, che hanno per scopo il rafforzamento del tessuto sociale ed economico delle comunità di cui costituiscono proiezione, con l'accrescimento delle occasioni di lavoro, e, in particolare, con la produzione e la gestione di beni e servizi volti al soddisfacimento diretto dei bisogni dei cittadini che vi appartengono.
5. Le cooperative di comunità, come disposto dall'articolo 2 comma 1, della Legge regionale n. 1/2021, sono le società cooperative aventi sede nel territorio regionale, nonché, ai sensi dell'articolo 2 comma 4 della stessa legge, i consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata per il 100 per cento da cooperative di comunità, ancorché operanti in diverse aree o ambiti territoriali della Regione.

Art. 2

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

1. Possono iscriversi all'Albo delle Cooperative di Comunità le cooperative di comunità di cui all'articolo 2 della L.R. 1/2021.
2. Ai fini della iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative di Comunità, la Regione procederà alla verifica del possesso dei requisiti previsti dagli artt. 2511 c.c., 2512 c.c., 223-*sexiedecies* delle disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e dagli articoli 2 (definizione e ambito di applicazione) e 3 (scambio mutualistico e categorie di soci) della legge regionale n 1/2021.

3. Le Cooperative di Comunità soddisfano i bisogni della comunità locale, migliorandone la qualità sociale ed economica della vita, attraverso lo sviluppo di attività economiche eco-sostenibili, finalizzate:
 - alla creazione di beni e servizi;
 - alla creazione di offerta di lavoro e alla valorizzazione delle risorse umane;
 - al recupero e alla valorizzazione di beni comuni, ambientali e culturali;
 - alla valorizzazione di innovazioni e tradizioni.
4. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti previsti dalla Legge, il soggetto richiedente l'iscrizione all'Albo dovrà trasmettere idonea documentazione da cui si evinca la natura della cooperativa di comunità, ed in particolare:
 - l'atto costitutivo dal quale emerge la qualifica di Cooperativa di Comunità oltre alla denominazione sociale tipica;
 - documento attestante la sede legale e/o operativa nel territorio di riferimento operanti prevalentemente:
 - a) in aree montane, aree interne o a rischio di spopolamento, ovvero in zone caratterizzate da condizioni di disagio socioeconomico e di criticità ambientale;
 - b) in particolari contesti, quali aree metropolitane o periferie urbane e periurbane, caratterizzate da minore accessibilità sociale, economica e di mercato, che si traduca in rarefazione dei servizi, dispersione scolastica e presenza di marginalità sociali;
 - la necessaria presenza nella compagine di persone fisiche residenti ovvero che operino con carattere di continuità nel territorio di riferimento;
 - la necessaria presenza nella compagine sociale delle persone fisiche o degli enti di cui all'articolo precedente, comma 2, le cui attività siano direttamente riconducibili alle finalità perseguite dalla Cooperativa di Comunità e che abbiano le capacità tecniche ed economiche per realizzarle;
 - la presenza di adeguate risorse tecniche ed economiche in relazione agli scopi da perseguire.

Art. 3 COMPAGINE SOCIALE

1. Le tipologie di soci delle cooperative di comunità sono le stesse previste dalla normativa statale in materia di cooperazione che appartengono alla comunità interessata o che operano a vario titolo con essa, eleggendola come propria, salvo le precisazioni che seguono.
2. Possono diventare soci, soci sostenitori o soci utenti delle Cooperative di Comunità:
 - le persone fisiche, residenti, ovvero che operano con carattere di continuità nel territorio della comunità di riferimento nel territorio di riferimento della cooperativa;
 - gli enti del terzo settore definiti dall'articolo 4, del decreto legislativo n. 117 del 2017;
 - gli enti pubblici che abbiano una sede nel territorio di riferimento della Cooperativa e che si obblighino a supportare la stessa mediante conferimenti di capitale, contributi economici o finanziari o con l'offerta di opportunità di lavoro o di servizi a favore della Cooperativa o dei suoi soci.
3. I soggetti di cui al comma 2, devono avere la sede legale o operativa nella comunità interessata e svolgere attività compatibili con gli scopi perseguiti dalla cooperativa di comunità.
4. Le cooperative di comunità non possono distribuire utili di esercizio tra i soci.

Art. 4
GESTIONE DELL'ALBO

1. L'Albo regionale delle Cooperative di Comunità è istituito presso la Direzione regionale per lo Sviluppo economico, le Attività produttive e la Ricerca.
2. Le istruttorie delle istanze relative all'Albo sono gestite da un organismo inter-direzionale costituito da:
 - il direttore della Direzione regionale Per lo Sviluppo economico, le Attività produttive e la Ricerca o persona da lui delegata il direttore della Direzione regionale per l'Inclusione sociale o persona da lui delegata;
 - il direttore dell'Agenzia Spazio Lavoro o persona da lui delegata;
 - il direttore della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro o persona da lui delegata.
3. Le strutture regionali individuate al comma precedente forniscono supporto tecnico, amministrativo e strumentale ai lavori dell'organismo inter-direzionale per la gestione dell'Albo delle Cooperative di Comunità, individuando rispettivamente due componenti da assegnare all'esecuzione delle attività di gestione dell'Albo.

Art. 5
PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. Ai fini dell'iscrizione nell'Albo Regionale il legale rappresentante della Cooperativa di Comunità, presenta, alla Direzione regionale per lo Sviluppo economico, le Attività produttive e la Ricerca, istanza, sottoscritta nelle forme previste dall'articolo 38 del d.P.R n. 445/2000 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).
2. L'istanza, corredata dalla Dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi del d.P.R n. 445/2000), sottoscritta dal legale rappresentante attesta:
 - a) Estremi dell'atto costitutivo e data dell'ultima modifica dello statuto;
 - b) Codice fiscale e numero di Partita Iva;
 - c) Numero di iscrizione al registro delle imprese;
 - d) Sede legale e/o operativa nel territorio di riferimento della Cooperativa di Comunità risultante dal Certificato CCIA;
 - e) Elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche sociali;
 - f) Certificazione attestante il rilascio delle autorizzazioni o/e iscrizioni prescritte per legge per avviare o attuare l'attività;
 - g) Attestazione della regolarità dei versamenti previdenziali ed applicazione integrale dei contratti collettivi di settore per gli addetti, sottoscritti dalle associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative;
 - h) Attestazione che la cooperativa non abbia in corso contravvenzioni in materia di lavoro, previdenziale, assicurativa e fiscale non conciliabile in via amministrativa e/o procedure di fallimento;
 - i) Attestazione di non essere in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Igs. n. 50/2016 e in ogni altra situazione soggettiva che possa determinare l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e di non aver subito provvedimenti interdittivi da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.
3. L'istanza di iscrizione deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia dell'ultimo bilancio approvato ivi incluse la nota integrativa, le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, di cui agli artt. 2428, 2429 del codice civile;
 - b) relazione dettagliata sull'attività già svolta, o se in attività da meno di un anno, relazione articolata sull'attività che la cooperativa intende svolgere;
 - c) copia del libro soci;
 - d) copia dello statuto.
4. Le istanze e la documentazione a corredo sono presentate, esclusivamente, in via informatica e digitale, nelle forme previste dalla D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale". La modulistica per la presentazione dell'istanza e ogni altra indicazione tecnica sono definite con atti dirigenziali e sono pubblicate in evidenza sul portale istituzionale della Regione a cura della Direzione regionale per lo Sviluppo economico, le Attività produttive e la Ricerca.
 5. La Direzione regionale per lo Sviluppo economico, le Attività produttive e la Ricerca, al termine della verifica delle autocertificazioni rese e del possesso dei requisiti di iscrizione di competenza dell'organismo inter-direzionale previsto dall'art. 4, adotta il provvedimento di accoglimento o diniego entro il termine di 180 giorni dal ricevimento della istanza, provvedendo alla relativa pubblicazione sul BURL e sul sito istituzionale. Il termine di conclusione per il procedimento di iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative di Comunità è superiore ai 90 giorni previsti dall'art. 2 comma 3 e 4 della L. 241/90 e s.m.i., in considerazione della complessità dell'istruttoria, totalmente innovativa con implicazioni sulla valutazione di documentazione varia ed eterogenea.
 6. Il termine di cui al precedente comma è sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi richiesti, per un periodo non inferiore a trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, l'istanza di iscrizione all'Albo sarà respinta con provvedimento adottato dalla Direzione regionale per lo Sviluppo economico, le Attività produttive e la Ricerca.

Art. 6

MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. Le Cooperative di Comunità iscritte all'Albo devono dimostrare annualmente il possesso dei requisiti previsti mediante l'invio della documentazione prevista dalle presenti Linee Guida.
2. La verifica delle condizioni necessarie per l'ammissibilità dell'operato delle Cooperative di Comunità è demandata agli organi di vigilanza competenti, così come previsto dal D.Lgs. n. 220/2002. La Direzione Generale, su proposta dell'organismo inter-direzionale previsto dall'art. 4, esprime il proprio parere in ordine al permanere della condizione di iscrizione all'albo, al ricevimento del verbale di ispezione.
3. Qualora venga rilevato il venir meno di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione, la Direzione regionale per lo Sviluppo economico, le Attività produttive e la Ricerca, su proposta dell'organismo inter-direzionale previsto dall'art. 4, diffida la Cooperativa di Comunità a ripristinare lo stato preesistente entro 180 giorni dalla data dell'invito ad adempiere. In caso di inottemperanza la Direzione regionale per lo Sviluppo economico, le Attività produttive e la Ricerca, su proposta dell'organismo inter-direzionale previsto dall'art. 4, dispone la cancellazione dall'Albo Regionale con provvedimento motivato, da pubblicare, con effetto di notifica, per estratto sul BURL.

4. L'iscrizione All'albo non esonera la Cooperativa di Comunità dall'obbligo di acquisire, prima dell'avvio dell'attività, autorizzazioni, licenze, concessioni, assenso della Pubblica Amministrazione prescritti dalla normativa nazionale e regionale.

Art. 7

COMUNICAZIONE DELLE MODIFICHE E ADEMPIMENTI ANNUALI

1. Le Cooperative di Comunità iscritte nell'Albo Regionale comunicano alla Direzione regionale per lo Sviluppo economico, le Attività produttive e la Ricerca le modifiche dello statuto, il trasferimento della sede, le variazioni del nominativo del legale rappresentante e delle persone che ricoprono cariche associative. La comunicazione deve avvenire tempestivamente e comunque entro il termine di trenta giorni dall'evento.
2. Le Cooperative di Comunità iscritte nel registro trasmettono, entro il 30 giugno di ogni anno:
 - a) copia dell'ultimo bilancio approvato ivi incluse la nota integrativa, le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;
 - b) dichiarazione del legale rappresentante attestante la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione all'Albo;
 - c) rapporto annuale dell'attività svolta.
3. La mancata comunicazione di modifiche e variazioni e/o il mancato rispetto, degli adempimenti annuali sono motivo di cancellazione dall'Albo.
4. Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio di verifica delle modifiche e delle variazioni è di novanta giorni, scaduti i quali, nel caso in cui le modifiche o le variazioni comportino la perdita dei requisiti di iscrizione nell'Albo, è adottato il relativo provvedimento di cancellazione.

Art. 8

MODALITA' DI TENUTA DELL'ALBO

1. Nell'Albo sono annotati gli elementi essenziali della Cooperativa di Comunità, la descrizione sintetica dell'oggetto sociale, la sede, l'anno di costituzione, i nominativi di chi ricopre cariche di rappresentanza o direttive, le modifiche intervenute, gli estremi del provvedimento di iscrizione e di cancellazione.
2. All'atto dell'iscrizione alle Cooperative di Comunità è attribuito un numero progressivo di identificazione che corrisponde al collegato fascicolo contenente la documentazione.

Art. 9

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

1. L'Albo ed i relativi documenti sono pubblici ed è diritto degli interessati di prendere visione degli stessi attraverso il sito istituzionale della Regione Lazio.
2. Per il trattamento dei dati personali dei soci e dei lavoratori saranno applicati i principi di cui al G.D.P.R. 2016/679 del Parlamento europeo e dal D.Lgs 196/2003 così come modificato dal D.Lgs 101/2018.